

Pubblicato il 26/09/2019

N. 02230/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2018, proposto da Liperoti Gaetano, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Aci Bonaccorsi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento:

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aci Bonaccorsi sull'istanza di accesso civico del 14/10/2018 e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere su tale istanza;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 116 ss. c.p.a.;

Vista l'ordinanza n. 1455/2019;

Vista la memoria difensiva di parte ricorrente.

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 25 settembre 2019, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Udito il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver presentato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Aci Bonaccorsi, in data 14/10/2018, istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 al fine di ottenere le seguenti informazioni:

- l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dell'anno 2017, in formato annuale e per singoli trimestri;
- l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Lamenta il silenzio del Comune.

Deduce la violazione degli artt. 5 e 33 d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 9 e 10 d.p.c.m. 22/9/2014, atteso che l'art. 33 d.lgs. n. 33/2013 impone alle pp.aa. di pubblicare l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e, decorrere dall'anno 2015, anche l'indicatore trimestrale.

Contestualmente le pp.aa. devono pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Il Comune di Aci Bonaccorsi ha omesso di ottemperare a detti obblighi e non ha dato riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente, che conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 8/5/2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 1455/2019, resa ai sensi dell'art. 73 c.p.a., è stata rilevata la possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla notifica dell'atto introduttivo solo al Comune e non anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale soggetto correttamente individuato

come destinatario dell'istanza di accesso, ma non intimato e in relazione al rito azionato (art. 116 c.p.a.), che in materia di accesso civico e in caso di silenzio (che non è significativo), può essere attivato solo dopo aver esperito il ricorso ex art. 117 c.p.a.

In data 22/6/2019 il ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio riconvocata per il 25/9/2019 il ricorso è stata definitivamente deciso.

Il ricorso è inammissibile per come rilevato con l'ordinanza n. 1455/2019 ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Invero, l'istanza di accesso civico è stata correttamente inviata – ex art. 5, c. lett. d), d.lgs. n. 33/2013, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trattandosi di dati ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ex art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, ma il ricorso è stato notificato solo al Comune (che è soggetto diverso, posto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non è un Dirigente, ma è il Segretario Generale del Comune, che è incardinato presso il Ministero dell'Interno – v. art. 1, cc. 7-8, l. n. 190/2012 e determine sindacali di nomina n. 22/2013 e 3/2019). Nonostante il Comune dovesse essere comunque intimato (v. art. 5, c. 8, d.lgs. n. 33/2013), il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, altrimenti non avrebbe senso la citata disposizione dell'art. 5, c. 8, d.lgs. n. 33/2013 che distingue, sotto il profilo della notifica, l'“Amministrazione interessata” dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

La mancata notifica al “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ad avviso del Collegio, rende il ricorso inammissibile.

D'altra parte, quand'anche non fosse inammissibile sotto tale profilo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile sotto altro profilo.

Invero, recita l'art. 5, cc. 7-8, d.lgs. n. 33/2013: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,

dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.”

Orbene, è quindi evidente che nei casi di diniego parziale o totale all'accesso (civico) o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere, contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma immediatamente il silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o al difensore civico, formulando istanza di riesame/ricorso, ai quali deve essere dato riscontro entro i termini normativamente prescritti. Tali procedure di tutela amministrativa interna trovano radice proprio nell'esigenza di assicurare al cittadino una risposta, chiara e motivata, attraverso uno strumento rapido e non dispendioso, con il coinvolgimento di un soggetto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina di prevenzione della corruzione e nell'attuazione delle relative misure. L'assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio, infatti, implica l'onere per l'interessato di contestare l'inerzia dell'amministrazione attivando lo specifico rito di cui all'art. 117 c.p.a. e, successivamente, in ipotesi di diniego espresso, ai dati o documenti richiesti, il rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a.

Ne consegue che anche volendo accedere alla tesi del ricorrente che ha chiesto di riquilibrare il ricorso da ricorso sull'accesso (ex art. 116 c.p.a.) a

ricorso sul silenzio-inadempimento (ex art. 117 c.p.a.), in ogni caso la speciale procedura di cui si è detto presuppone che l'interessato abbia formulato istanza di riesame/ricorso (amministrativo) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, istanza che nel caso di specie non risulta essere stata presentata, di talché allo stato non è nemmeno configurabile un silenzio-rifiuto.

Osserva, peraltro, incidentalmente il Collegio, che accedendo al sito del Comune attraverso il link "Amministrazione trasparente" è possibile reperire i dati relativi all'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e, decorrere dall'anno 2016, l'indicatore trimestrale per il quarto trimestre 2016 e per tutti trimestri 2018, nonché l'ammontare complessivo dei debiti (120.355,91) e il numero delle imprese creditrici per l'anno 2017 (66), il che renderebbe in estremo subordine il ricorso improcedibile.

In conclusione, comunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve dichiararsi quanto alle spese del Comune, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Catania, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 8 maggio 2019, 25 settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Primo Referendario

Federica Cabrini

Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO